



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2642 del 08-03-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 05 MAR 2010

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di TORINO**  
**Via Carlo Alberto 59**  
**10123 Torino**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 22/2010 – tariffa professionale – compensi per le prestazioni rese ai sensi dell'art. 13 bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (scudo fiscale)*

Facendo seguito alla richiesta di parere del 23 gennaio 2010 con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla determinazione dei compensi spettanti per le prestazioni rese ai sensi dell'art. 13 bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (scudo fiscale), si osserva quanto segue.

L'eccezionalità e la particolarità delle prestazioni connesse allo scudo fiscale induce a raccomandare di preconcordare gli onorari con il cliente, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ. e dell'art. 22 T.P..

Qualora l'onorario non sia stato preconcordato si ritengono applicabili le disposizioni dell'articolo

- 49 T.P. per la consulenza tributaria fornita al cliente,
- 47 T.P. per la redazione del modello di dichiarazione delle attività emerse, nonché per la predisposizione del modello di pagamento F24,
- 26 T.P. per le riunioni con il cliente, la predisposizione di atti e pareri, per l'esame e lo studio della pratica,
- 19 T.P. per la formazione del fascicolo e il rilascio di eventuali copie al cliente.

Si ritiene che il valore della pratica debba essere individuato nell'ammontare delle attività rimpatriate o regolarizzate.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione